



Nota sintetica sull'Atto di governo 153, sottoposto a parere parlamentare, contenente uno Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro

L'Atto di governo 153 è volto al recepimento, peraltro in forte ritardo (la scadenza era infatti fissata al 17 gennaio 2020, mentre il provvedimento è stato trasmesso alla presidenza del Senato soltanto il 31 gennaio), della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il tema trattato – la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro - è centrale, essendo, verosimilmente, destinato ad avere un impatto sempre più crescente in un mondo globalizzato.

Corretto quindi il recepimento della direttiva indicata.

Di seguito, si formulano considerazioni e proposte emendative, evidenziando in generale la necessità di sostenere con atti concreti la formazione di tutti gli attori coinvolti nonché la massima trasparenza possibile, arrivando in prospettiva alla definizione di albi delle varie figure professionali coinvolte.

| Articolo | Contenuto | Osservazioni |
|--|---|---|
| Art. 1 – Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | All'articolo 242 del dlgs 81/2008 cambia il comma 6, il quale dispone che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria, segnalando, ove necessario, che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione per il periodo di tempo necessario. Sempre il medico competente fornisce al lavoratore indicazioni circa l'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. | Premesso che la formula utilizzata nella direttiva non prevede un obbligo in capo al medico competente, ma la possibilità che lo stesso fornisca informazioni circa il proseguimento della sorveglianza sanitaria anche al termine dell'esposizione, si reputa opportuno rafforzare le informazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria. Di conseguenza si chiede di sostituire, al primo e al secondo periodo, la parola "fornisce" con "deve fornire". Al primo periodo, al fine di ridurre la discrezionalità del medico competente in ordine alla qualità dell'informazione fornita al lavoratore, si chiede di aggiungere le seguenti parole: "anche sulla base delle ricerche e degli studi rappresentati dagli organismi competenti nazionali ed internazionali". Si evidenzia, altresì, l'opportunità che di adeguare il successivo articolo 243 del dlgs 81/2008, in considerazione della attribuzione all'Inail delle funzioni dell'Ispepl. |
| Art. 2 – Modifiche agli | L'articolo 2 sostituisce gli allegati XLII e XLIII. | L'allegato XLII è integrato con la previsione dei lavori comportanti esposizione a polvere |



| | | |
|---|---|---|
| allegati XLII e XLIII del dlgs 9 aprile 2008, n. 81 | | di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Si tratta di una integrazione condivisibile. Anche le integrazioni apportate all'allegato XLIII sono condivisibili, in quanto ampliano il campo di applicazione dello stesso, con la previsione di ulteriori agenti, e rendono più tutelanti per i lavoratori i parametri sulle polveri di legno duro e sul cloruro di vinile monomero. |
| Art. – Clausola di invarianza finanziaria | Dalla attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | Si ribadisce l'importanza che ogni provvedimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia accompagnato da una campagna di informazione adeguata e dalla formazione dei diversi attori, compresi i medici competenti. |